

Ecc.mo Consiglio di Stato

ROMA

RICORSO IN APPELLO

(artt. 98, 100 e 101 c.p.a.)

CON CONTESTUALE MISURA CAUTELARE

da assumersi anche con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Per i Sigg.ri

- 1. Branca Giulio**, nato a Reggio Calabria il 11/12/1989, cod. fisc. BRNGLI89T11H224R, ed ivi residente alla via Del Seminario 1- ITP CLASSE DI CONCORSO B017;
- 2. Ileniarita Mangraviti** cod. fisc. MNGLRT89E59H224O), nata a Reggio Calabria il 19/05/1989, e residente a Villa San Giovanni (RC) alla via Vittorio Emanuele II n° 198/A- ITP CLASSE DI CONCORSO B017 ;
- 3. Cimato Paolo** (cod. fisc. CMTPLA78P07H224O), nato a Reggio Calabria il 07/09/1978, e residente a Villa San Giovanni (RC) in Piazza Bevacqua n° 1- ITP CLASSE DI CONCORSO B016 ;
- 4. Rosaci Massimiliano** C.F. RSCMSM98L03H224A nato a Reggio Calabria (RC) il 03/07/1998 ed ivi residente al Viale Pio XI Diramazione Gulli n°36/B - ITP CLASSE DI CONCORSO B09 ;
- 5. Vizzari Grazia** nata a Reggio Calabria (RC) il 15/07/1989 (C.F. VZZGRZ89L55H224O) residente in Scilla (RC) alla Via Nocellari n. 58 - frazione Melia di Scilla (RC), e-mail: grazia.vizzari1989@live.it- ITP CLASSE DI CONCORSO B016;
- 6. Morabito Annita** C.F. MRBNNT71E61H224N), nata a Reggio Calabria il 21/05/1971 ed ivi residente alla via Sbarre Centrali n°667; ITP CLASSE DI CONCORSO B016;
- 7. Demasi Andrea** C.F.: DMSNDR83S16I725Cnato il 16/11/1983 a Siderno (RC) e residente a Reggio di Calabria, alla via Ravagnese superiore n°119/f P. T. i. 3; ITP CLASSE DI CONCORSO B014;
- 8. Rosmini Consolato** (C.F. RSMCSL93S29H224V), nato a Reggio Calabria il 29/11/1993 e residente a Reggio Calabria alla via Pio XI n° 297 i.4; ITP CLASSE DI CONCORSO B012;
- 9. Calabrò Francesco** (C.F.: CLBFNC91T16H224O), nato a Reggio Calabria il 16/12/1991 e residente in Motta San Giovanni alla via Mola n°1; ITP CLASSE DI CONCORSO B015;
- 10. Pinneri Matteo** (C.F.: PNNMTT69D07H224W), nato il 07/04/1969 a Reggio Calabria ed ivi residente alla via Cardinale Portanova diram. Rausei n°33 P. T. i. 3; ITP CLASSE DI CONCORSO B014;
- 11. Guarnaccia Carmelo** (C.F.:GRNCML68S12Z110V) nato a Bondy (Francia) il 12/11/1968 e residente in Saline di Montebello Jonico alla contrada Tegani n°105; ITP CLASSE DI CONCORSO B015;
- 12. D'Agostino Domenico** (C.F.: DGSDNC73S06H224Q), nato a Reggio Calabria il 6/11/1973 e residente in Reggio Calabria alla via P. Andiloro n°52/C; ITP CLASSE DI CONCORSO B015;
- 13. Oliveri Giovanni** (C.F. LVRGNN76P17H224J), nato a Reggio Calabria il 17/09/1976 e residente in Villa San Giovanni alla via 2 novembre n. 38; ITP CLASSE DI CONCORSO B016;

- 14. Siciliano Alessio** (C.F.:SCLLSS93A23I754C), nato a Siracusa il 23/01/1993 e residente a Taormina (ME) alla via Francavilla n°13; ITP CLASSE DI CONCORSO B016;
- 15. Malavenda Riccardo** (C.F.: MLVRCR97R23H224Q), nato a Reggio Calabria il 23/10/1997 ed ivi residente alla via Schiavone Mati n°34; ITP CLASSE DI CONCORSO B016;
- 16. Calabrò Paola** (C.F.:CLBPLA77D50H224R) nata a Reggio Calabria il 10/04/1977 ed residente a Cologno Monzese (MI) alla via Gobetti n°33; ITP CLASSE DI CONCORSO B016;
- 17. Paolo Malara**(CF:MLRPLA66S18F779D) nato a Motta San Giovanni il 18/11/1966 e residente in Reggio Calabria alla via XXIII n°100; ITP CLASSE DI CONCORSO B014;
- 18. Giovanni Malara**(CF: MLRGNN72R23H224F), nato a Reggio Calabria il 23/10/1972 ed ivi residente alla via F. Sbarre n°6; ITP CLASSE DI CONCORSO B014;
- 19. Verduci Carmela Giovanna** (C.F. VRDCML75H64F112A), nata a Melito Porto Salvo (RC) il 24/06/1975 e residente in Montebello Ionico (RC) alla Via Mantineo n. 11; ITP CLASSE DI CONCORSO B017;
- 20. Foti Francesco** (C.F. FTOFNC64P08D746U), nato Montebello Ionico (RC) il 08/09/1964 e residente in Montebello Ionico (RC) alla Via Mantineo n. 11; ITP CLASSE DI CONCORSO B017;
- 21. Barreca Emanuela** (C.F.:BRRMNL73R53H224B) nata a Reggio Calabria l'13/10/1973 ed ivi residente alla via Modena San Sperato dir. Messineo n°6; ITP CLASSE DI CONCORSO B016;
- 22. Bressi Pietro** (C.F. BRSPTR91S06I872H), nato a Soverato il 6/11/1991 e residente in Badolato alla via Che Guevara n°2; ITP CLASSE DI CONCORSO B014;
- 23. Di Vito Filippo** (C.F. DVTFPP82H16F537B), nato a Vibo Valentia il 16/06/1982 ed ivi residente in Contrada Vaccaro; ITP CLASSE DI CONCORSO B015;
- 24. Morabito Antonino** (C.F.MRBNNN81D19H224X), nato a Reggio Calabria il 19/04/1981 ed ivi residente alla strada Trapezi Trav. Neri I n°15 ; ITP CLASSE DI CONCORSO B014;
- 25. Di Vito Angelo** (C.F. DVTNGL89M16F537Z), nato a Vibo Valentia il 16/08/1989 ed ivi residente in Contrada Vaccaro; ITP CLASSE DI CONCORSO B012;
- 26. Catizzone Teresa** (C.F.CTZTRS93S70C352Z) nata a Catanzaro (CZ) il 30/11/1993 e residente a Zagarise (CZ) alla via Madonna degli Angeli, 1; ITP CLASSE DI CONCORSO B012;
- 27. Schillizzi Gimmi** C.F. SCHGMM76P19G273K nato a Palermo (PA) il 19/09/1976 e residente a Palermo alla Via La Franca Sebastiano, 98; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 28. Mangone Stefania** (C.F. MNGSFN75L44C352S), nato a Catanzaro il 04/07/1975 e residente in Zagarise alla Via Madonna degli Angeli 3/B; ITP CLASSE DI CONCORSO A66 – B16;
- 29. Mangone Paola** (C.F. MNGPLA63A49C352Y), nato a Catanzaro il 09/01/1963 e residente in Zagarise alla Via Madonna degli Angeli 3/B; ITP CLASSE DI CONCORSO A66 – B16;
- 30. Tomaino Fabio** (CF TMNFBA70L12M208K) nato a Lamezia Terme (CZ) il 12/07/1970 e residente in Platania (CZ) via Loc. Acquavona n. 15; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 31. Valentino Francesco** (CF VLNFN81M02C352A) nato a Catanzaro il 02/08/1981 e residente in Montepaone (CZ) via Vittorio Bachelet n. 25; ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – B31;
- 32. Capellupo Angela** (CF CPLNGL86B62C352O) nata a Catanzaro il 22/02/1986 e residente in Petronà via Trav, IV C.A. Dalla Chiesa n. 10; ITP CLASSE DI CONCORSO B19;
- 33. Pullano Davide** (CF PLLDVD96C13C352P) nato a Catanzaro il 13/03/1996 e residente in Petronà via IV Novembre n. 8/A; ITP CLASSE DI CONCORSO B20;
- 34. Tirotta Luca** (CF TRTLCU82T26E507L) nato a Lecco il 26/12/1982 e residente in Petronà via C.A. Dalla Chiesa n. 4/A; ITP CLASSE DI CONCORSO B19;
- 35. Rabia Antonio** (CF RBANTN82T14C352K) nato a Catanzaro il 14/12/1982 e residente in propani (CZ) via Alfonso Dolce n. 2; ITP CLASSE DI CONCORSO B15;
- 36. Colosimo Eva** (CF CLSVEA80E63C352O) nata a Catanzaro il 23/05/1980 residente in Petronà via Vaccari n. 42/B; ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66;

- 37. Scalzi Elisabetta** (CF SCLLBT87C43C352F) nata a Catanzaro il 03/03/1987 e residente in Petronà via Pietre della Chiesa n. 22/a; ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66;
- 38. Casaburi Gianni** (CF CSBGNN77A17D587Q) nato a Filadelfia (CZ) il 17/01/1977 e residente in Catanzaro via Tommaso Campanella n. 186; ITP CLASSE DI CONCORSO B15;
- 39. Palermo Ivan** (CF PLRVNI83B23Z112D) nato a Stuttgart il 23/02/1983 e residente in Piane Crati (CS) via Contrada Taverna Sottana n. 4/D; ITP CLASSE DI CONCORSO B17;
- 40. Fuoco Giuseppe** (CF FCUGPP83R17H490Z) nato a Rogliano il 17/10/1983 e residente in Parenti (CS) via Corso Umberto n. 101; ITP CLASSE DI CONCORSO B16;
- 41. Palermo Ilaria** (CF PLRLRI85S48D086F) nata a Cosenza il 08/11/1985 e residente in Piane Crati (CS) via Contrada Taverna Sottana n. 10; ITP CLASSE DI CONCORSO B16;
- 42. Giordano Emiliano** (CF GRDMLN85T20C352Y) nato a Catanzaro il 20/12/1985 e residente in Petilia Policastro (KR) in via Rione III Castello n. 16/P.1; ITP CLASSE DI CONCORSO B26;
- 43. Giordano Maurizio** (CF GRDMRZ78C01L219W) nato a Torino il 01/03/1978 e residente in Barlassina (MB) via Garibaldi Giuseppe n.5; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 44. Esposito Andrea** (CF SPSNDR79R08C352S) nato a Catanzaro il 08/10/1979 e residente in Petronà (CZ) via Vaccai n. 85; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 45. Colosimo Domenico** (CF CLSDNC98C31C352F) nato a Catanzaro il 31/03/1998 e residente in Petronà (CZ) via Contrada Fra Paolo n. 22; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 46. Berardelli Gianluca** (CF BRRGLC84C10D086Q) nato a Cosenza il 10/03/1984 e residente in Carolei (CS) Loc. Treti s.n.c.; ITP CLASSE DI CONCORSO B06;
- 47. Rais Giuseppa** (CF RSAGPP78P43D086N) nata a Cosenza il 03/10/1978 e residente in Carolei (CS) Loc. Treti; ITP CLASSE DI CONCORSO B23;
- 48. Provenzano Francesco Saverio** (CF PRVFNC84B17D086V) nato a Cosenza il 17/02/1984 e residente in dipingano (CS) via Cappuccini n. 7; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 49. Borelli Vincenzo** (CF BRLVCN82L14C352K) nato a Catanzaro il 14/7/1982 e residente in Reggio Emilia via Carlo Dionisotti n. 31; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 50. Sanfile Carmine** (CF SNFCMN77E23C352C) nato a Catanzaro il 23/05/1977 e residente in Catanzaro via Magenta n. 13/D; ITP CLASSE DI CONCORSO B15;
- 51. Rizzuti Raffaelina** (CF RZZRFL78P65G578B) nata a Petronà il 25/09/1978 e residente in Petronà (CZ) via R. Guido Carpino n.13; ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66;
- 52. Gentile Rosalia** (CF GNTRSL85R64C352S) nata a Catanzaro il 24/10/1985 e residente in Cerva (CZ) via M. di Melissa n. 22; ITP CLASSE DI CONCORSO B19;
- 53. Muraca Mauro** (CF MRCMRA85P04C352L) nato a Catanzaro il 04/09/1985 e residente in Petronà (CZ) via Arenaccio ; ITP CLASSE DI CONCORSO B15;
- 54. Caligiuri Giampiero** (CLGGPR76C19C352W) nato a Catanzaro il 19/3/1976 e residente in Petronà via Curinello n. 44/A; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 55. Gualtieri Irene** (CF GLTRNI84D47C352Z) nata a Catanzaro il 07/04/1984 e residente in Andali (CZ) via Corso C. Colombo n.11; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 56. Sottile Noderino** (CF STTNRN84T23D086W) nato a Cosenza il 23/12/1984 e residente in Castrolibero (CS) via Santa Maria; ITP CLASSE DI CONCORSO B20 – B21;
- 57. Sanfile Alfonso** (CF SNFLNS81E18C352Z) nato a Catanzaro il 18/05/1981 e residente in Catanzaro via Magenta n. 13/D; ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – B31;
- 58. Berardelli Massimiliano** (CF BRRMSM76R25D086E) nato a Cosenza il 25/10/1976 e residente in Carolei (CS) via San Marco n.5; ITP CLASSE DI CONCORSO B14;
- 59. Camastra Pasquale** (CF CMSPQL68R17C352Z) nato a Catanzaro il 17/10/1969 e residente in Botricello (CZ) via Tevere n. 5/P.1; ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66;
- 60. Smiraglio Luigi** (CF SMRLGU86H23C352S) nato a Catanzaro il 23/06/1986 e residente in Catanzaro via Viale Vincenzo De Filippis n.38; ITP CLASSE DI CONCORSO B16;

61. Aiello Domenico (C.F. LLADNC90M24G813U) nato a Pompei (NA) il 24/08/1990 e residente in Bascoreale (NA) alla via Marra, 36; (ITP) rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso principale, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Pietro Raimondo, (C.F. RMNPTR69T12M140R) e Domenico Ligato (C.F. LGTDNC64S29F112K) ed elettivamente domiciliati in Roma al Viale Angelico, 78 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Raimondo. *L' avvocato Pietro Raimondo dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti numeri di fax 06 - 89526201, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv@pec.pietroraimondo.it -*

- RICORRENTI

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del dirigente pro tempore

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM).

- RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

- **Aldo Coppola** Via Raffaele Sorbi, 16 – Int. 9 – 00147 Roma.

- CONTRO-INTERESSATO

PER LA RIFORMA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE, , da assumersi anche con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., DELLA SENTENZA RESA IN FORMA SEMPLIFICATA N. 06556/2018 PUBBLICATA IN DATA 12/06/2018, NON NOTIFICATA , CHE HA RESPINTO IL RICORSO PROMOSSO DAGLI APPELLANTI PER L'ANNULLAMENTO del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 (**Doc. 1**) nonché del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018 (**Doc. 2**) recante “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e*

*secondo grado “ e segnatamente dell’art. 3 c. 2 del bando quivi impugnato in riferimento all’art. 6 c. 2 del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui, prevede che “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017” escludendo dalla partecipazione al concorso tutti coloro che benchè abilitati in quanto possessori di Diploma Tecnico Pratico “ITP” non risultino essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) ne tanto meno nella II° Fascia delle Graduatorie di Istituto (G.I.) alla data del 31/05/2017 , nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso **E PER LA DECLARATORIA** Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive.*

PREMESSA

I ricorrenti tutti in possesso di abilitazione all’insegnamento , poiché in possesso del DIPLOMA ITP (doc.ti 3 del fascicolo di primo grado), come tali, da ritenersi insegnanti precari abilitati alla professione docente per le rispettive classi concorsuali e quindi a partecipare alle prove selettive di cui al concorso pubblicato , proponevano ricorso al Tar del Lazio Roma – 03916/2018 Reg. Ric. – avverso il Decreto Ministeriale Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 , nonché del Bando del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018 recante“ *Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado “ e segnatamente dell’art. 3 c. 2 del bando quivi impugnato in riferimento all’art. 6 c. 2 del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui, prevede che “ Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017”* escludendo dalla partecipazione al concorso tutti coloro che benchè abilitati in quanto possessori di Diploma Tecnico Pratico “ITP” non risultino essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nè tanto meno nella II° Fascia delle Graduatorie di Istituto (G.I.) alla data del 31/05/2017 , nonché di ogni ulteriore atto prodromico , consequenziale e/o comunque connesso.

ADDUCEVANO CHE Il decreto ed il bando di concorso in epigrafe indicati , limitatamente alla disposizioni di cui all’art. 3 c, 2, ed in riferimento all’art. 6 c. 2 del decreto Ministeriale 995/2018 sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti , che , pertanto, ne chiedevano l’annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare inaudita altera parte, per i motivi di ricorso qui pedissequamente riproposti :

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 143/2004, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51 E 97 DELLA COST.,VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI SULL’ASSUNZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO, VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CON VARI PROFILI DI

ILLEGITTIMITA' PER I QUALI SI CHIEDE LA REMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE;

- VIOLAZIONE DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI AFFIDAMENTO IN RELAZIONE AL CAMBIAMENTO DELLE REGOLE DI ASSUNZIONE SULLA BASE DELLA LEGGE 124/99 E DEL TESTO UNICO SCUOLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- NULLITA' DEL BANDO MINISTERIALE PER VIOLAZIONE DI GIUDICATO RELATIVAMENTE ALLA SENTENZA TAR LAZIO ROMA N° 9234/17 CON EFFICACIA ERGA OMNES ;
- NULLITA' DEL BANDO MINISTERIALE PER APERTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E LESIONE DI UNA LEGITTIMA ASPETTATIVA.
- ART. 4, COMMI 2, 2 BIS E 4, AR . 9, L. N. 341/1990; ARTT. 24, 25, 400 E 402, D.LGS. N. 297/1994; DECRETO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 30 GENNAIO 1998, N. 39; D.L. 26 MAGGIO 1998; ARTT. 1, 2 E 5, D.L. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; DECRETO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 3 NOVEMBRE 1999, N. 509; DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 7 NOVEMBRE 2003; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 18 MAGGIO 2004; DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 22 OTTOBRE 2004, N. 270; DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 9 FEBBRAIO 2005, N. 22; D.M. 26 LUGLIO 2007; D.L. 9 LUGLIO 2009; ARTT. 7, 8 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249; ART. 1, D.M. 11 NOVEMBRE 2011; D.M. 106/2016
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' INTERNA E TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PALESE INIQUITA'- OMESSA MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI FUNZIONE;

i suindicati motivi di ricorso debbono intendersi graduati secondo l'ordine d'esposizione e, in base a tale ordine, se ne chiede l'esame e l'accoglimento

DIRITTO

Orbene , aldilà di ogni ulteriore considerazione e apprezzamento giuridico , non appare superfluo, a sostegno delle ragioni , poste a fondamento del presente ricorso , in favore dei ricorrenti, richiamare la disciplina interessante la materia concorsuale degli ultimi decenni e in particolare

rilevare che:

nel precedente concorso a cattedra bandito con decreto n° 82/2012 , con riferimento ai posti di scuola secondaria di I e II grado, il secondo comma del citato art. 2 aveva altresì consentito la partecipazione al concorso, a prescindere dal possesso del titolo di abilitazione, anche:

- dei candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 460/1998) fossero già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un diploma (conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ITP e gli ISEF) che a detta data consentisse l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;
- dei candidati che avessero conseguito detti titoli entro l'anno accademico 2001/2002, in caso di corso di studi di durata quadriennale o inferiore, ovvero entro l'anno accademico 2002/2003 in caso di corso di studi quinquennale;

- dei candidati che avessero conseguito i diplomi sopra richiamati entro l'anno accademico 1998/1999.

Richiamare che

- l'art. 4, comma 2, L. 341/1999 che aveva demandato alle Università l'istituzione di specifiche scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, con la previsione di un esame finale per il conseguimento di un diploma avente efficacia abilitante all'insegnamento ed il decreto del Ministro dell'Università 26 maggio 1998, con cui sono stati fissati i criteri generali per la disciplina e l'organizzazione, da parte delle università, delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (le c.d. S.S.I.S.);
- l'art. 1, comma 8, L. n. 315/1998 che nell'integrare l'art. 4 della L. n. 341/1990 (inserendo il comma 2 bis), aveva stabilito che, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione adottato di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro del Tesoro, sarebbero state adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria;
- il Decreto Interministeriale 24.11.1998 n. 460, con il quale è stata dettata la disciplina transitoria di cui sopra del quale l'art. 1 stabiliva che "a partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria degli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso, e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'articolo 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "; l'art. 400, comma 12, D.lgs. n. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), che disponeva che "fino al termine dell'ultimo anno di corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova, le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti". Orbene, per effetto del disposto delle norme citate (art. 400, comma 12, D.lgs. n. 297/1994; art. 1, D.L. n. 460/1998), il superamento delle prove di un concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, bandito sino al 1° maggio 2002, avrebbe comportato il conseguimento dell'abilitazione (cd concorso abilitante). Invece a partire dai concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2002, il superamento delle relative prove non avrebbe più dispiegato efficacia abilitante sicchè per essere ammesso alla procedura concorsuale il candidato avrebbe dovuto previamente conseguire l'abilitazione all'esito della positiva frequenza della scuola di specializzazione; E però , lo stesso D.L. n. 460/1998 recava all'articolo 2 (espressamente richiamato nel bando oggetto della presente impugnativa) una disciplina transitoria, giusta la quale avrebbero potuto "partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (cioè il 22.6.1999) fossero già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ITP e gli ISEF, che alla stessa data consentano l'ammissione al concorso.

Inoltre, potevano partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguono la laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati al comma 1° entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 "; che , evidentemente, l'intendimento dell'Amministrazione era quello di consentire la partecipazione al primo concorso che sarebbe stato bandito (in forza dell'art. 400, comma 1, D.lgs. n. 297/1994, i concorsi debbono essere banditi con cadenza triennale) a tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 460/1998, fossero in possesso di un titolo che, secondo le regole vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo

decreto (22 giugno 1999), consentiva la partecipazione al concorso ovvero fossero iscritti al relativo corso di laurea.

che invece dopo 13 anni dall'entrata in vigore del D.L. n. 460/1998 e dall'indizione dell'ultimo concorso per la scuola (1999) è stata bandita con il decreto n. 82/2012, una nuova procedura, per esami e titoli, a posti e cattedre dell'infanzia di primo grado e secondo grado e che tale concorso è il primo successivo al 1° maggio 2002, del concorso cioè per il quale è stata dettata la disciplina transitoria ora descritta.

A coloro che si sono laureati negli anni accademici richiamati nell'art. 2, D.L. n. 460/1998, si sono aggiunti tutti coloro che si sono laureati negli anni accademici successivi e che sono in possesso di titoli di studio che avrebbero consentito e consentirebbero il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza in passato delle SSIS (da ultimo del Tirocinio Formativo Attivo, T.F.A. e PAS).

Ancora , risulta quanto mai opportuno rilevare per quanto occorrer possa in riferimento agli ITP

che se con l'art. 2 del D.L. n. 460/1998 il Ministero ha inteso salvaguardare le posizioni di coloro che addirittura si sarebbero laureati successivamente alla pubblicazione del regolamento entro dati anni accademici, consentendo agli stessi di partecipare al futuro e prossimo concorso in deroga al requisito del possesso dell'abilitazione, deve ritenersi, in ragione del tempo trascorso ed in conformità al principio sotteso al menzionato art. 2 che analoga deroga avrebbe dovuto essere estesa anche al personale laureatosi negli anni accademici successivi o come nel caso di specie anche ai titolari di diplomi ex se abilitanti in virtù delle precedenti discipline normative;

che gli ITP, a partire dal 2007, si sono trovati nell'impossibilità di conseguire l'abilitazione in ragione della mancata attivazione di corsi idonei a tale scopo;

che la ragione della deroga era quella di consentire la partecipazione al futuro concorso di tutti coloro che, nelle more, avessero conseguito comunque un titolo di studio valido per l'accesso (secondo le disposizioni di cui alla citata tabella "A" annessa al D.M. 39 del 1998 recante ordinamento delle classi di concorso).

SUL TITOLO ABILITANTE DEI DIPLOMI ITP - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN VARIO MODO RAGGIUNTE ;VIOLAZIONE DEL D. LGS. 206/2007; VIOLAZIONE DEL D.M . 39/98.

Gli odierni ricorrenti in quanto in possesso di DIPLOMI ITP sono tutti in possesso di titoli validi all'insegnamento e pertanto, abilitanti e definiti ai sensi del DM 56/09 "validi all'insegnamento", tutti in possesso di regolare abilitazione e/o idoneità all'insegnamento e che ai sensi della Direttiva Europea 36/2005, recepita in Italia nel 2007 con il dlgs. n. 206, sono possessori di qualifiche professionali valide allo svolgimento della professione regolamentata di insegnante. Nonostante essi siano stati selezionati nell'ambito delle TERZE FASCE delle graduatorie di Circolo e d'Istituto, nelle quali sono già inseriti, dopo un'attenta valutazione dei loro titoli e meriti (pratica a tutti gli effetti di legge considerata concorsuale) , e tale da soddisfare i criteri di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici sanciti dall'art. 97 della Costituzione, ad essi è stata preclusa in modo illegittimo ed immotivato la possibilità di inserirsi anche nelle SECONDE FASCE antecedentemente alla data del 31/05/2017, quale condizione prevista dal bando di concorso in oggetto, e quindi provandoli non solo delle possibilità di avere maggiori opportunità lavorative attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con la Pubblica Amministrazione ma oggi e cosa ben più grave, per quello che qui ci occupa, di partecipare alle prove selettive per titoli e colloquio ai fini dell'inserimento nelle c.d. graduatorie di merito Regionali. D'altra parte se fosse

incontrovertibile l'assunto che muove dall'esclusione del titolo di abilitazione in capo a tali soggetti , a parere di questa difesa , si dovrebbe necessariamente e coerentemente mettere in discussione anche tutti i possessori di diplomi che in fatto e in diritto esercitano la loro professione presso le Scuole Secondarie di primo e secondo grado a pieno titolo nonché tutti coloro che in quanto inseriti in GAE e nelle II° fasce di Istituto a mente del bando, quivi impugnato , possono regolarmente partecipare al concorso prefato. Premesso che "Idoneo" e "Abilitato" sono tra loro sinonimi e che è palesemente irrazionale dire che una persona è idonea allo svolgimento di una determinata professione e al contempo non abilitata, va poi chiarito che sotto un profilo giuridico/normativo, tale definizione non solo risulta in contrasto con i precetti contenuti all'art. 97 della Costituzione, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione (una persona non abilitata risulterebbe infatti non idonea allo svolgimento di una professione) ma anche con quanto sancito dall'art. 33 della Costituzione secondo il quale "è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". Se quindi, come citato pocanzi, è necessario essere in possesso di apposita abilitazione allo svolgimento della professione al fine di poterla esercitare, allora o si dichiarano abilitati all'insegnamento tutti i precari inseriti nella III° fascia delle graduatorie d'Istituto, anch'essi insegnanti ITP, oppure non saranno validi tutti i verbali e registri da essi firmati, con la conseguenza che anche gli esami, gli scrutini, i diplomi conseguiti dagli studenti che abbiano avuto nel loro percorso di studi anche un solo precario non abilitato verrebbero invalidati. Di conseguenza dovrebbero essere invalidati anche eventuali lauree e master conseguiti da quest'ultimi, giacché non è possibile laurearsi se non si è diplomati, non ci si può diplomare se non si ha la licenza media e non si può possedere licenza media senza la licenza elementare. A salvare la situazione è però sempre lo stesso articolo 33 della Costituzione nel punto in cui sancisce che è previsto un Esame di Stato per l' ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi". Orbene, premesso che, ai sensi del DM 56/09 questi docenti sono definiti "possessori di titoli validi all'insegnamento", come hanno certificato molti dirigenti scolastici e lo stesso ministero con la nota anche qui richiamata, gli ITP sono ritenuti idonei allo svolgimento della professione [...]in quanto in possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo un iter di studi tramite esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione" e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, tali titoli sono stati acquisiti a seguito di Esame di Stato ed è per via del loro possesso che essi hanno potuto accedere alla professione, è naturale concludere che l'esame sostenuto per l'acquisizione di quei titoli che hanno dato accesso alla professione DEVE essere considerato valido anche per l'abilitazione all'esercizio professionale. A ciò si deve aggiungere che la direttiva europea 36/05 recepita in Italia con dlgs 206/2007 non ammette distinzione tra idonei e abilitati. Essa stabilisce in modo molto chiaro che chi è in possesso di titoli ritenuti validi allo svolgimento di una professione regolamentata è da ritenersi possessore di una "qualifica professionale europea". Questa norma, a partire dal 2009, è stata citata addirittura per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, dalle quali era ed è possibile essere stabilizzati. **All'atto pratico**, l'esclusione di tutti i possessori di titoli di Diploma ITP in tutto e per tutto simili relegati nella III° fascia delle Graduatorie d'istituto, e scavalcati nell'accesso agli incarichi a tempo determinato da chi ha potuto iscriversi nelle SECONDE FASCE delle Graduatorie di Istituto , è potuta avvenire soltanto perché le qualifiche venivano acquisite in Italia anziché all'estero con grave pregiudizio e discriminazione per i diplomati in Italia. E non è solo la Direttiva Europea a stabilire una equiparazione tra idonei e abilitati: è lo stesso DM 27/07 che, definendo i titoli di accesso ad es. con riferimento alle Graduatorie ad esaurimento quindi a maggior ragione relativamente alle graduatorie di Istituto, ha ribadito che titolo di accesso alla graduatoria può essere anche il possesso di una "idoneità" acquisita a seguito di esame. I riferimenti normativi in questo caso sono particolarmente numerosi e ben precisi nel definire questo concetto, si citi ad esempio il Decreto interministeriale

del 10/03/1997, la nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL, l'Art. 1, co. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, la Circolare Prot. n. 4458/C18 -USR Liguria del 18 ottobre 2006 e quella Ministeriale datata 15.07.1997 n. 434. In tempi recentissimi, il valore abilitante del diploma è stato anche ribadito dalla nota "Prot.n. Miur AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d" dell'USR del Veneto. Va inoltre precisato che sui diplomi in possesso di molti di questi docenti è riportata la dicitura "Diploma di Abilitazione all'Insegnamento". Vale ricordare che i diplomi e le lauree in possesso dei docenti precari di III° fascia sono definiti ai sensi del DM 56/09 validi allo svolgimento della professione. Nonostante quanto sopra ribadito, purtroppo gli ITP sono stati ingiustificatamente esclusi dall'accesso alle Graduatorie ad Esaurimento e correlativamente e in modo ancora in maniera più ingiustificabile dal DM 374/17, qui impugnato, anche dalle SECONDE FASCE delle graduatorie di Istituto privando di fatto tali soggetti legittimati da innumerevoli opportunità lavorativa con gravissimo pregiudizio per se stessi e per le proprie famiglie. Tali diplomati ITP svolgono uguali mansioni, negli obblighi contrattuali, in tutti gli aspetti definiti dal profilo di "docente" ai colleghi delle graduatorie ad esaurimento, di prima fascia e/o di seconda fascia, ma al contempo tanto diversi per il trattamento subito. Tutto questo è tanto più ingiusto se si considera che l'accesso ai corsi/percorsi ritenuti abilitanti dal ns. sistema giuridico viene a molti negato da oltre un decennio. Da ormai quattro anni non è più possibile conseguire l'abilitazione all'insegnamento, per alcune classi di concorso mancano percorsi abilitanti ordinari da oltre dieci anni, mentre le SSIS e i corsi abilitanti allestiti a partire dal 2009 hanno riguardato solo alcune tipologie di docenti. Per via dell'illegittima costituzione e gestione delle SSIS, esse risultarono per molti infrequentabili, in palese violazione del principio di uguaglianza, giacché gli studenti lavoratori, coloro che risiedevano lontani dalle sedi universitarie ove questi corsi si tenevano, i padri e le madri di famiglia, i meno abbienti, quasi sempre non riuscivano ad accedere a questi percorsi. E' bene ricordare che tutto ciò è stato confermato dallo stesso TAR, dal Consiglio di Stato nonché dallo stesso Miur. Si invita a tale scopo alla lettura della Sentenza del Tar Lazio n°7121/2002, della sentenza del Consiglio di Stato n°2002/08252, nonché della Circolare Ministeriale 14 giugno 2002, n. 69.8 Il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti in SECONDA FASCIA si fonda, pertanto, dal punto di vista normativo, sull'articolo 33 della Costituzione e sulla direttiva europea 36/05 e fa, inoltre, riferimento al parere espresso dal CSPI sul concorso docenti. L'articolo 33 della Costituzione esattamente recita che "è prescritto un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale";

- non è consentito ai sensi del nostro ordinamento giuridico l'esercizio di una professione regolamentata a personale sprovvisto di regolare abilitazione allo svolgimento della stessa e che è LA COSTITUZIONE STESSA A STABILIRE CHE NON POSSONO ESISTERE TITOLI IDONEI NON ABILITANTI, a ciò va anche aggiunto che l'idoneità all'insegnamento di cui gli ITP precari di III fascia è dovuta al possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado acquisiti a seguito di un Esame di Stato conclusivo dei suddetti corsi. E' infatti lo stesso art. 33 a stabilire che i corsi di studio debbano terminare con un esame di Stato, ma è proprio questo Esame di Stato, necessario anche per l'acquisizione di una qualsiasi abilitazione professionale, che li rende allo stesso abilitati a tutti gli effetti all'insegnamento;
- a rafforzare le tesi della stessa vi è anche la direttiva europea 36/05. Essa in sintesi stabilisce che i possessori di titoli validi allo svolgimento di una professione, sono a tutti gli effetti possessori di qualifiche professionali "europee". Questa è l'unica definizione che l'Europa accetta. Non importa quindi che gli ITP di III fascia siano idonei o abilitati, ai sensi della direttiva, non vi possono essere discriminazioni fra le due tipologie di lavoratori che da un punto di vista giuridico vanno messi sullo stesso piano. A partire dal 2007, anno di recepimento di tale direttiva, l'Italia si è formalmente

impegnata a rispettare tali principi ed infatti, con D.Lgs 206/2007 tale direttiva comunitaria è stata recepita in Italia. Tale assunto è condiviso anche nel parere del CSPI – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel quale in relazione al concorso docenti al punto A.4.1 viene chiarito il termine “idoneità”(ITP) – poiché per “idoneità” si intende “inclusione in graduatoria di merito di precedente concorso ordinario” ma occorre aggiungere invece, anche il termine “abilitazione”.

Sulla base di quanto espresso sopra appare evidente il diritto degli stessi ad essere considerati abilitati e pertanto si riconosce il valore abilitante dei titoli di studio per gli insegnanti tecnico-pratici. Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Pistoia che con ordinanza del 24/6/2016 ha riconosciuto il carattere abilitante dei diplomi di cui all’elenco dell’art. 2 del D.M. 39/98 mai abrogato e che individua le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico pratico. Anche il parere positivo da parte dell’UE, Direzione Generale del Mercato interno e dei servizi in ordine alla valenza dei titoli di diploma e di laurea conseguiti in Italia, quali titoli di per sé abilitanti all’insegnamento, e perciò idonei per l’insegnamento per le classi ed i posti di concorso di competenza ha riconosciuto il diritto degli stessi ad essere considerati insegnanti abilitati. Sulla scorta di tale parere un insegnante inserito nelle Graduatorie d’Istituto per non abilitati, in possesso di diploma di maturità tecnica commerciale conseguito nel 1997 in Italia, ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’Organo Referente per i servizi di libera circolazione dei professionisti, del valore del titolo conseguito, quale titolo con qualifica abilitante all’insegnamento in Italia, e quindi nell’UE, per le classi di concorso A075/A076; Il suddetto riconoscimento è intervenuto per effetto di quanto espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, essendosi in particolare chiarito da parte dell’UE, che i titoli culturali costituiscono delle qualifiche complete, e quindi conformi alla Direttiva menzionata; La Direttiva Comunitaria 2005/36/CE ha stabilizzato in un unico testo le precedenti tre direttive relative al regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali (riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli conseguiti al termine dell’insegnamento superiore prolungato (Direttiva 89/48/CEE), riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli diversi da quelli rilasciati al termine di altro tipo di istruzione e formazione professionale (Direttiva 92/51/CEE), e meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per l’artigianato, il commercio ed alcuni servizi (Direttiva 99/42/CEE)) e le altre diverse dodici direttive relative alle professioni settoriali (infermiere 77/452/CEE e 77/453/CEE, dentista 78/686/CEE e 78/687/CEE, veterinario 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, ostetrica 80/154/CEE e 80/155/CEE, architetto 85/384/CEE, farmacista 85/432/CEE e 85/433/CEE, medico 93/16/CEE); La Direttiva 2005/36/CE del 07/9/2005 ha regolamentato il riconoscimento delle qualifiche professionali nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea; La Direttiva 2005/36/CE del 07/9/2005 è stata ratificata ovvero recepita in Italia, trovando la sua disciplina normativa nazionale nel D. L. vo n. 206 del 06 novembre 2007 (“Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”); La professione relativa all’insegnamento, in Italia, come nel resto dell’UE, è quindi una professione regolamentata, e può essere svolta solo previa acquisizione del titolo di formazione, di cui i singoli docenti appartenenti alla Categoria degli ITP sono in possesso. Alla luce di quanto detto è sacrosanto il diritto degli insegnanti ITP INSEGNANTI TECNICO PRATICI a partecipare alle prove selettive del bando di concorso ,quivi impugnato, al pari dei colleghi che dal punto di vista sostanziale rivestono la stessa qualifica degli odierni ricorrenti e che contrariamente a quest’ultimi, evidentemente discriminati, sono però legittimati a partecipare alle prove selettive concorsuali sol perché risultano inseriti nelle GAE e/o comunque nelle graduatorie di Istituto entro la data del 31/05/2017; una gravissima pregiudizialità posta in violazione della necessità di garantire a tutti , giacchè aventi gli stessi titoli, lo stesso trattamento ed uguaglianza, pari dignità sociale, ex artt. 1, 3 e 95 della Costituzione, nello spirito di tutela costituzionale del diritto allo Studio ai fini formativi, e nel rispetto del fondamento di costituzione della Repubblica Italiana, sul Lavoro;

SULLA GIURISPRUDENZA

D'altra parte con sentenza del Tar Lazio alcuni ricorrenti ITP avevano già ottenuto l'annullamento del DM 374/2017 nella parte in cui agli stessi non era stato consentito di poter fare domanda per inserimento nelle II° Fasce delle graduatorie di Istituto nelle quali conseguentemente sono stati inseriti.

Tale ultimo orientamento giurisprudenziale conferma quanto già deciso in diversi e precedenti provvedimenti giurisdizionali con riferimento al valore abilitante del diploma ITP con gli inserimenti in II° Fascia delle graduatorie di Istituto e il loro conseguente diritto di partecipare al concorso in esame.

Ma vi è di più, con recentissima sentenza datata 19/03/2018 n° 03041/18 il Tar ha ribadito omississ.. *“Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All. C al D.M. n. 39/98. L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che “il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016. Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998”.* (**doc.5**)

BREVE EXCURSUS STORICO

con l'ordinanza n. 4880 del 2017 R.P. Caut. pubblicata il 15/9/2017 si legge:” Visti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4689/2017, 4698/2017, 4703/2017, 4742/2017 del 13 settembre 2017; Ritenuto che - nelle more dell'attuazione del percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, tracciato dal d.lgs. n. 59/2017 - sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare alla luce della sentenza n. 9234/2017 nonché della nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17.8.2017, con la quale gli Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, previa tuttavia la valutazione caso per caso circa l'effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento,” ma che non ha consentito ingiustamente ai ricorrenti di essere inseriti in II fascia solo perché non hanno proposto ricorso al Tar Lazio;

Con la sentenza breve 9234/2017 , infatti , il Tar ha riconosciuto in maniera del tutto definitiva il valore abilitante del diploma ITP .

Nella predetta sentenza il TAR Lazio deduce :” Tanto premesso, atteso che il possesso di diploma ITP – purchè rientrante nell’elenco di cui all’Allegato C al D.M. n. 39/1998 – ai sensi dell’art.2 del medesimo D.M. n.39/1998 consentiva la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di “titolo abilitativo all’insegnamento”, senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire titolo abilitativo ulteriore previa frequenza di un corso di TFA (peraltro, possibile per i soli docenti laureati e quindi inibito ai meri diplomati) né di acquisire il relativo titolo mediante frequenza di PAS (che, pur consentito agli ITP, richiedeva di aver maturato entro l’a.s. 2014-2015 tre anni di servizio), necessario invece anche per il diplomato ITP che intendesse acquisire un titolo abilitativo all’insegnamento per una classe di concorso tecnico/pratica non corrispondente allo specifico diploma posseduto.

Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di operatore turistico posseduto dalla ricorrente prima della modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 le consentiva l’insegnamento per le classi C- 52 (limitatamente agli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione e per la) classe A-57, negli istituti professionali genericamente indicati, per l’insegnamento della materia di Laboratorio trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali. Laboratorio di economia d'azienda.) Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez.III bis, n.03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l’esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell’insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell’All.C al D.M. n.39/98.

L’art 3, co. 2, D.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *“il possesso dell’idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all’insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All.C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, la nota impugnata deve ritenersi illegittima e va annullata nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP che non abbiano proposto ricorso al TAR Lazio, previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All.B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’ Allegato C al D.M. n. 39/1998.”

Secondo orientamento costante e recentissimo del TAR Lazio pertanto i diplomati ITP sono in possesso del titolo abilitante all’insegnamento e per tale motivo devono essere inseriti nelle II° Fasce delle graduatorie di Istituto e conseguentemente debbono poter partecipare ai concorsi per titoli ed esami ivi compreso il concorso di cui al bando ministeriale quivi impugnato.

A) I) - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO, DELLA CONTRADDITTORIETA' INTERNA E TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE

Il decreto e il bando quivi impugnati risultano , altresì, censurabili per l'evidente contraddittorietà degli stessi con altri atti interni della stessa amministrazione.

A tal fine non appare superfluo rilevare che con la nota n° 0035937 del 17/08/2017(doc. 6) il Ministero in ottemperanza della con sentenza n. 09234/2017 ha disposto l'inserimento in II° fascia di tutti i docenti che avessero promosso azione giudiziaria innanzi al TAR avverso il DM 374/17 involgendo in tal modo il loro diritto ,evidentemente, a partecipare agli emanandi bandi di concorso.

In particolare , con sentenza n. 09234/2017 (doc. 7) il TAR del Lazio ha dichiarato nullo il DM 374/17 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti "docenti ITP" di potersi inserire nelle rispettive II° fasce delle Graduatorie di Istituto così il TAR Lazio Roma "nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All.C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato (374/2017) deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del D.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1999.

Di talchè, appare evidente che coerentemente a quanto stabilito nella richiamata nota ministeriale con il bando oggi impugnato si sarebbe dovuto consentire a tutti i docenti e/o quantomeno a quelli inseriti in II° fascia , e proprio per effetto del dictum della stessa amministrazione, di partecipare alle prove selettive concorsuali ; ed invece, l'amministrazione resistente in modo palesemente contraddittorio ed immotivato ha , incomprensibilmente, escluso dalla possibilità di partecipare al concorso non solo tutti i docenti in possesso del titolo ITP ma ancor più gravemente tutti coloro che pur se inseriti dopo la data del 31/05/2017 sono entrati nelle II° fasce proprio per decisione e volontà della stessa amministrazione che oggi li esclude.

Tale comportamento lede fortemente il diritto dei ricorrenti , che ancora una volta devono assistere alla produzione di Decreti e atti ministeriali non conformi alle leggi , alle direttive comunitarie e comunque adottati in evidente contraddizione con la oramai costante giurisprudenza di merito ed in species con atti interni della stessa pubblica amministrazione.

B) VIOLAZIONE DI LEGGE 241/90 - LEGGE 143/2004 E LEGGE 169/2008 - ECCESSO DI POTERE NELLE SUA FIGURA SINTOMATICA DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HA CONSENTITO AI RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

II) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO D'ISTRUTTORIA, DELLA FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, DELL'ILLOGICITÀ, DELL'INGIUSTIZIA, DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DELL'OMESSA MOTIVAZIONE E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA GIURIDICA E DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO POICHÉ I RICORRENTI SONO IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE ITP PUR NON ESSENDO INSERITI NELLE GAE E NELLE II° FASCE DELLE G.I. ALLA DATA DEL 31/05/2017 .

Il decreto Ministeriale e il Bando di Concorso, qui impugnati, in effetti oltre agli evidenti danni emergenti , derivanti in capo ai ricorrenti di fatto inibiti della possibilità di partecipare alle prove

concorsuali programmate , **determina** conseguenti danni per violazione delle loro legittime aspettative, sia in ordine alla possibilità di essere inseriti nelle c.d. graduatorie di merito Regionali sia in ordine e per l'effetto di essere contrattualizzati quali docenti in possesso di titolo abilitante.

E' evidente allora il gravissimo ed ulteriore pregiudizio determinato dall'ingiusta ed illegittima esclusione , qui censurata, a danno dei ricorrenti i quali, per effetto di tale esclusione non potranno, al pari degli altri colleghi con identico titolo e condizione, partecipare *in via privilegiata* alla procedure concorsuali in itinere; **In definitiva, un diritto riconosciuto a taluni ed arbitrariamente negato ad altri** , sia pure nelle stesse medesime condizioni, **che determina una disparità di trattamento che si appalesa prima facie del tutto ingiustificata con profili che certamente si pongono** , altresì, del tutto in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla nostra carta fondamentale ed in particolare con gli artt. 33, 35, 51 e 97.

Di talchè, la richiesta sospensione previo annullamento si impone come atto necessario da assumersi da parte dell'on.le Tribunale adito quale atto idoneo a ripristinare i diritti apertamente violati degli stessi ricorrenti che risultano altresì danneggiati anche in relazione alle proprie legittime aspettative come al pari riconosciute a tutti i possessori di diploma abilitante ITP .

Ed invero, nonostante la normativa in materia e le numerose pronunce del Tar Lazio per effetto delle quali alcuni ricorrenti ITP hanno già ottenuto l'inserimento nelle II° Fasce delle graduatorie di Istituto con i quivi ed illegittimi impugnati provvedimenti, il Ministero ha **palesamente violato, tra gli altri, il principio della tutela del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica degli odierni ricorrenti**; In altri termini , i ricorrenti, in virtù delle argomentazioni e della giurisprudenza succitata all'atto della pubblicazione del bando e in considerazione di essere stati comunque immessi nelle II° fasce delle G.I. anche se dopo la data del 31/05/2017, facevano senza dubbio affidamento sulla concreta e pacifica possibilità di poter partecipare, al pari degli omologhi colleghi , alle prove selettive di cui al bando in questione **ma evidentemente per alcuni docenti come i ricorrenti “ non inseriti in GAE e nelle II° fasce di Istituto alla data del 31/05/2017” così non è stato!** *con gravissime violazioni delle norme costituzionali e comunitarie che a partire dalla sentenza n° 349/1985 affermano che il principio della certezza del diritto e il connesso principio della tutela dell'affidamento del cittadino quali “valori” riconosciuti dalla costituzione che vincolano il legislatore il quale non può esimersi dal rispettarli in quanto tali.* **Di talchè, coloro che hanno avuto la fortuna o l'opportunità di trovarsi inseriti nelle GAE o nelle II° fasce delle GI alla data del 31/05/2017 hanno la possibilità di partecipare al concorso di cui al bando oggi impugnato e quindi di poter essere immessi in ruolo; mentre per contro** e quale conseguenza di una scelta arbitraria , ingiusta e dagli effetti ancora più dannosi **tutti coloro, come nel caso dei ricorrenti che inconsapevolmente non si sono trovati alla data del 31/05/2017 già inseriti in GAE o nelle II° fasce delle GI si vedono** , tra le altre cose, **discriminati e gravemente limitati nel diritto sacrosanto di poter concorrere, in quanto docenti abilitati, al concorso approvato con il decreto ministeriale ed il conseguente bando quivi impugnati con conseguenze dannose incalcolabili e irreparabili oltre che lesive della sfera dei diritti soggettivi senz'altro quesiti degli odierni ricorrenti.** Pertanto e concludendo in merito a questo punto i ricorrenti, ove fossero esclusi dal concorso di cui trattasi, denunciano una palese discriminazione rispetto agli omologhi colleghi **SICCHE' SI IMPONE UNA DEROGA al requisito dell'inserimento nelle GAE o nelle II° fasce delle GI alla data del 31/05/2017 , di cui all'art. 3 c. 2 del bando qui censurato in riferimento all'art. 6 c. 2 del DM 955/17 , al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso da valere allorquando come nell'ipotesi di specie ricorrano e sussistano particolari circostanze del caso onde evitare che la preclusione alla partecipazione al concorso di cui trattasi per i ricorrenti si riveli grandemente affetta da illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.**

E' seguita l'Udienza in Camera di Consiglio del 15/05/2018 dinanzi al Tar Lazio Roma ove il ricorso è stato respinto con sentenza resa in forma semplificata n. 06556/2018 pubblicata in data 12/06/2018 e non notificata; in particolare, il Tar Lazio pur riconoscendo il valore abilitante dei diplomi ITP e quindi pur dichiarando la titolarità in capo agli odierni appellanti del requisito all'insegnamento respingeva sostanzialmente il ricorso precisando:

“che compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192). Per altro verso giova precisare che siffatto pseudo concorso sarebbe stato, al contrario, incostituzionale ove ad esso avesse potuto accedere qualunque insegnante, non fatto oggetto aliunde di una previa selezione, come invece è avvenuto per coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione su base concorsuale o l'inserimento in graduatorie di seconda fascia, che – al di là dei casi dei diplomati ITP – postulano comunque l'avvenuto conseguimento per via concorsuale di un'abilitazione.Né appaiono sussistere i presupposti per disapplicare la normativa in questione per violazione della normativa europea sia in considerazione del carattere straordinario della tipologia di reclutamento sia per le differenze tra svolgimento dell'attività di insegnamento e partecipazione a un concorso di carattere straordinario P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Tale sentenza , risulta nella sua motivazione illegittima, illogica , ingiusta, contraddittoria e pertanto con il presente libello se ne invoca , previa adozione di idonea misura cautelare , la riforma per i seguenti motivi di diritto.

Ed invero, la oramai costante giurisprudenza da ultimo “sentenza n° 03544/2018 del Consiglio di Stato “ ha praticamente confermato in via definitiva la fondatezza delle questioni, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, sostenute da parti ricorrenti ai fini di rivendicare il proprio diritto alla partecipazione al concorso di cui al bando oggetto del presente gravame. **In particolare,** l'Ecc.mo Consiglio di Stato con la prefata sentenza ha statuito che (*.... L'abilitazione all'insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall'art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n.341. La norma, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, “Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato*

giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie". Tale sistema ebbe però vita relativamente breve, perché l'art. 64, comma 4-ter del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133, sospese le procedure per l'accesso alle SSIS, di fatto abolendo il relativo percorso di abilitazione. Decorse così un considerevole lasso di tempo, nel quale nell'ordinamento non era disponibile alcun percorso per coloro i quali, interessati ad intraprendere la professione di insegnante, volessero conseguire l'abilitazione di cui fossero privi, presupposto necessario per accedere al concorso. Infatti, le abolite SSIS furono sostituite solo successivamente dall'analogo istituto del tirocinio formativo attivo – TFA, anch'esso con valore abilitante, creato con l'art. 2 comma 416 della l. 24 dicembre 2007 n. 244 e concretamente attivato solo con successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Solo per completezza, si ricorda che il sistema non può ancora dirsi assestato a regime, poiché anche il TFA è stato abolito dal 2017, e attende di essere sostituito da un nuovo percorso abilitativo, il percorso di formazione, inserimento e tirocinio – FIT, previsto dal d. lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e dalle norme attuative del D.M. 10 agosto 2017 n.616. Le procedure di abilitazione sin qui descritte sono, nella terminologia adoperata anche dall'ordinanza 1836/2016, le procedure ordinarie, ovvero quelle aperte a chiunque sia munito del prescritto titolo di studio, ovvero di una laurea, senza che sia richiesto il previo svolgimento di attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali. Peraltro, sul carattere effettivamente "ordinario" di tali procedure è necessario intendersi, perché, al contrario di quanto la denominazione potrebbe far pensare, non è scontato che esse siano state effettivamente disponibili alla generalità dei laureati che intendessero accedervi. In primo luogo, come si è già detto, è decorso un periodo non breve, quello compreso fra la soppressione delle SSIS e l'istituzione dei TFA, in cui procedure abilitanti non ne esistevano. In secondo luogo, la possibilità di abilitarsi per una data materia, ovvero per la relativa classe di concorso, non dipende dalla disponibilità di un generico corso SSIS o TFA, ma dipende da due specifiche circostanze, che non si possono dar per scontate, ovvero in linea di diritto che nell'ambito di uno di questi corsi sia stata attivata la specializzazione per la materia di interesse, e in linea di fatto che per l'iscrizione fossero disponibili posti per tutti gli aspiranti. Accanto ai percorsi abilitanti ordinari citati, l'ordinamento ne ha previsti altri, ovvero i cd percorsi abilitanti speciali – PAS, che hanno la caratteristica comune di essere riservati a chi abbia già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo, cd precario, presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi sono stati istituiti di volta in volta con norme specifiche già in epoche non recenti – si ricorda ad esempio la risalente O.M. 15 giugno 1999 n.153- e attualmente sono disciplinati dal D.M. 10 settembre 2010 n.249. Tutto ciò posto, è certo astrattamente possibile un'interpretazione che consenta di partecipare al concorso per cui è causa soltanto i soggetti in possesso di uno degli specifici titoli abilitanti di cui si è detto. Un'interpretazione di tal tipo peraltro, come osserva l'ordinanza 1836/2016 di questo Giudice, arriverebbe ad un risultato contrario sia all'art. 97 comma 3 della Costituzione, per cui le assunzioni dei dipendenti pubblici avvengono di regola mediante pubblico concorso, sia all'art. 1 commi 114 e 110 della stessa l. 107/2015, che configurano appunto come "pubblico" il concorso in questione. Il concorso stesso infatti in tal modo si configurerebbe di fatto come concorso riservato, al quale potrebbero accedere solo determinati candidati, selezionati oltretutto in base a circostanze casuali. Potrebbero infatti accedervi non la generalità dei candidati, ma soltanto coloro che avessero già prestato servizio nell'amministrazione e intrapreso un PAS, ovvero coloro che fossero riusciti a conseguire un diploma di SSIS o di TFA, risultato come si è visto non disponibile alla generalità dei laureati. Così come affermato dall'ordinanza 1836/2015, del resto in accordo con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tale risultato può essere evitato attraverso

un'interpretazione costituzionalmente orientata, oltre che conforme allo scopo della l. 107/2015, che è quello di superare il precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento, risultato che certamente non si potrebbe raggiungere ove non si consentisse di partecipare al concorso anche a chi un servizio precario non avesse mai prestato.

*Tale interpretazione adeguatrice considera applicabili alla fattispecie la norma transitoria a suo tempo dettata per la transizione dal sistema precedente alla l. 341/1990, in cui l'insegnamento era aperto ai semplici laureati, a quello che richiede l'abilitazione. La norma è l'art. 402 del d. lgs. 297/1994 citato, per cui "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore", fattispecie quest'ultima cui appartengono gli ITP. La norma, sempre secondo l'ordinanza 1836/2016, esprime il principio per cui allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici "concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado" deve essere in via transitoria consentito parteciparvi anche a chi dell'abilitazione sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio, finché non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l'abilitazione stessa in via ordinaria, ovvero all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato, senza necessità di un precedente periodo di precariato. In tali termini, la partecipazione al concorso deve essere consentita anche agli ITP i quali da un lato sono muniti del "prescritto titolo di studio", ovvero del diploma di istruzione secondaria superiore un tempo sufficiente per insegnare nel loro ruolo, e dall'altro, come è stato affermato in causa e non specificamente contestato, non hanno mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante "ordinario" **Di conseguenza, l'appello va accolto e va accolto il ricorso di I grado, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non consentono ai ricorrenti appellanti quali ITP di partecipare ai concorsi di cui agli atti stessi.***

Domanda Di Sospensione/Istanza cautelare

Nel Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018 oggi impugnati è stato previsto il termine del 22 Marzo 2018 , poi prorogato alla data del 26/Marzo/2018, quale termine ultimo per proporre domanda On Line di partecipazione al Bando di Concorso a cattedra de quo ; Orbene, gli odierni ricorrenti, che allo stato non sono inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e/o comunque non sono inseriti nelle II° fasce alla data del 31/05/2017 come previsto dall'art. 3 c. 2 ,in riferimento all'art. 6 c.2 del DM 955/2017, non potendo presentare domanda ON-Line hanno trasmesso istanza di partecipazione in modalità cartacea , prodotte in atti, per le rispettive classi di concorso e per le rispettive regioni di interesse; E' di palmare evidenza che il mancato riconoscimento della legittimità delle domande di partecipazione cartacea e quindi il mancato riconoscimento in capo ai ricorrenti del diritto di partecipare alle prove del concorso in atto determinerebbe in capo ai

ricorrenti una gravissima preclusione con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro a tempo indeterminato e quindi la possibilità di potersi meritare la sospirata immissione in ruolo previo inserimento nelle graduatorie di merito Regionali, con conseguenze sotto molteplici profili irreversibili. In definitiva, il danno grave e irreparabile che scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso, è in re ipsa concretandosi nella perdita di una grande opportunità di carriera.

Il Bando di concorso del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018, oggi impugnato, prevede all'art. 7 c. 1 **che**: *“Il diario di svolgimento dell'unica prova orale con l'indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. All'atto del primo insediamento di ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvedera' all'estrazione della lettera alfabetica dalla quale si partira' per l'espletamento della prova orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica”*; all'art. 7 c. 4 **che** *“Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”*.

Il DM oggi impugnato, evidentemente, denota una assoluta illegittimità nella parte in cui non solo esclude gli ITP non regolarmente inseriti alla data del 31/05/2017 nelle II° fasce delle G.I. ma altresì anche tutti i docenti ITP, come i ricorrenti, che hanno ottenuto il diritto ad essere inseriti nelle rispettive II° fasce delle GI sia pure in seguito alla data del 31/05/2017 non permettendogli di partecipare al concorso e violando tutta la normativa in materia.

E' allora del tutto evidente che i ricorrenti non potranno attendere la definizione del giudizio di merito, onde veder tutelati i propri diritti e legittimi interessi, né potranno attendere il decorso dei termini ordinari per la discussione dell'istanza di sospensione in camera di consiglio.

Si impone, dunque, la sospensione immediata dell'efficacia, in parte qua, del provvedimento impugnato, a mezzo di provvedimento cautelare reso inaudita altera parte.

A seguito di tale sospensione immediata, va sottolineato, potrebbe comunque tempestivamente farsi luogo al normale svolgimento delle prove concorsuali senza alcun pregiudizio per l'interesse pubblico. **Alla mancata concessione della tutela immediata richiesta, per contro, seguirebbero in ogni caso effetti inaccettabili.**

Il fumus è nei motivi.

T.P.

previa riproposizione delle domande ed eccezioni che il Tar ha assorbito o comunque non esaminato, essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte, il periculum in mora, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, gli appellanti, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, riformare la sentenza resa in forma semplificata n. 06556/2018 del Tar Lazio pubblicata in data 12/06/2018 e per l'effetto in accoglimento del ricorso di primo grado IN VIA CAUTELARE E PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, anche con adozione di misura cautelare da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ACCERTARE E DICHIARARE LA

NULLITA' del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018 recante “*Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado* ““e segnatamente dell’art. 3 del bando quivi impugnato in riferimento all’art. 6del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso c.d. “ fase transitoria” dei docenti ITP escludendoli, quindi , dalla partecipazione al concorso benché senz’altro idonei in quanto possessori di Titolo Abilitante , contravvenendo a quanto previsto dalla normativa di riferimento interna e comunitaria per come riconosciuto dalla magistratura ordinaria e amministrativa e di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale con ogni conseguente statuizione di legge e per l’effetto riconoscere il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive o con condanna del MIUR a disporre prove suppletive per le seguenti classi di Concorso e nelle Regioni in cui sono attualmente inseriti o hanno rivolto domanda di inserimento e rispettivamente :

1. **Branca Giulio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B017 – USR VENETO ;
2. **Ileniarita Mangraviti** , ITP CLASSE DI CONCORSO B017 - USR VENETO;
3. **Cimato Paolo** - ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR PIEMONTE ;
4. **Rosaci Massimiliano** , ITP CLASSE DI CONCORSO B09- USR SICILIA ;
5. **Vizzari Grazia**, ITP CLASSE DI CONCORSO B016 - USR VENETO;
6. **Morabito Annita** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 - - USR VENETO;
7. **Demasi Andrea**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR CALABRIA;
8. **Rosmini Consolato** , ITP CLASSE DI CONCORSO B012 – USR LOMBARDIA;
9. **Calabrò Francesco**, ITP CLASSE DI CONCORSO B015 – USR FRIULI VENEZIA GIULIA;
10. **Pinneri Matteo**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 -USR EMILIA ROMAGNA;
11. **Guarnaccia Carmelo**, ITP CLASSE DI CONCORSO B015 – USR CALABRIA;
12. **D’Agostino Domenico**, ITP CLASSE DI CONCORSO B015 -USR PIEMONTE;
13. **Oliveri Giovanni** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR CALABRIA;
14. **Siciliano Alessio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR EMILIA ROMAGNA;
15. **Malavenda Riccardo** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR LOMBARDIA;
16. **Calabrò Paola** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR LOMBARDIA;
17. **Paolo Malara**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR CALABRIA;
18. **Giovanni Malara** , ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR CALABRIA;
19. **Verduci Carmela Giovanna** , ITP CLASSE DI CONCORSO B017 – USR EMILIA ROMAGNA;
20. **Foti Francesco** , ITP CLASSE DI CONCORSO B017 – USR EMILIA ROMAGNA;
21. **Barreca Emanuela** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR CALABRIA;
22. **Bressi Pietro** , ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR LOMBARDIA;
23. **Di Vito Filippo** , ITP CLASSE DI CONCORSO B015 – USR LOMBARDIA;
24. **Morabito Antonino**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR LOMBARDIA;
25. **Di Vito Angelo** , ITP CLASSE DI CONCORSO B012 – EMILIA ROMAGNA;
26. **Catizzone Teresa** , ITP CLASSE DI CONCORSO B012 -USR CALABRIA;

27. **Schillizzi Gimmi** ITP CLASSE DI CONCORSO B14 - USR LAZIO;
28. **Mangone Stefania** , ITP CLASSE DI CONCORSO A66 – B16 – USR LAZIO;
29. **Mangone Paola**, ITP CLASSE DI CONCORSO A66 – B16 -USR LAZIO;
30. **Tomaino Fabio** ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR EMILIA ROMAGNA;
31. **Valentino Francesco** , ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – B31 – USR PIEMONTE;
32. **Capellupo Angela** , ITP CLASSE DI CONCORSO B19 – USR CALABRIA;
33. **Pullano Davide** , ITP CLASSE DI CONCORSO B20 – USR TOSCANA;
34. **Tirotta Luca** , ITP CLASSE DI CONCORSO B19- USR CALABRIA;
35. **Rabia Antonio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR TOSCANA;
36. **Colosimo Eva** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66 – USR CALABRIA;
37. **Scalzi Elisabetta** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66 – USR LOMBARDIA;
38. **Casaburi Gianni** , ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR CALABRIA;
39. **Palermo Ivan** , ITP CLASSE DI CONCORSO B17 – USR CALABRIA;
40. **Fuoco Giuseppe** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – USR CALABRIA;
41. **Palermo Ilaria** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – USR CALABRIA;
42. **Giordano Emiliano**, ITP CLASSE DI CONCORSO B26 – USR TOSCANA;
43. **Giordano Maurizio** , ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR LOMBARDIA;
44. **Esposito Andrea**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
45. **Colosimo Domenico**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA ;
46. **Berardelli Gianluca** , ITP CLASSE DI CONCORSO B06 – USR CALABRIA;
47. **Rais Giuseppa** , ITP CLASSE DI CONCORSO B23 – USR CALABRIA;
48. **Provenzano Francesco Saverio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
49. **Borelli Vincenzo**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR EMILIA ROMAGNA;
50. **Sanfile Carmine**, ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR CALABRIA;
51. **Rizzuti Raffaelina** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 –A66 – USR CALABRIA;
52. **Gentile Rosalia** , ITP CLASSE DI CONCORSO B19 – USR CALABRIA;
53. **Muraca Mauro**, ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR CALABRIA;
54. **Caligiuri Giampiero** , ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
55. **Gualtieri Irene** , ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
56. **Sottile Noderino**, ITP CLASSE DI CONCORSO B20 – B21 – USR CALABRIA;
57. **Sanfile Alfonso** , ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – B31 – USR TOSCANA;
58. **Berardelli Massimiliano**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
59. **Camastra Pasquale**, ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66 – USR LAZIO;
60. **Smiraglio Luigi**, ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – USR PIEMONTE;
61. **Aiello Domenico** (C.F. LLADNC90M24G813U) ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR LOMBARDIA

Istanza all'Ecc.mo Sig. Presidente del Consiglio di Stato – Roma , di concedere misura cautelare interinale con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

I sottoscritti Avv.ti Pietro Raimondo e Domenico Ligato, n. l. q., nell'interesse e per conto dei ricorrenti in virtù di quanto precede , preso atto e considerato

che il paventato danno è imminente oltre che essere di estrema gravità giacchè le prove del concorso a cattedra oggetto di causa sono in corso di svolgimento o in alcune Regioni in prossimità di svolgimento ;

che , pertanto, nella presente fattispecie la stessa concessione di una cautela in sede collegiale è da ritenersi potenzialmente inadeguata, a causa appunto dell'esiguità del tempo a disposizione e nella sostanziale impossibilità di una trattazione in camera di Consiglio in tempo utile;

che sussistono , dunque, tutte le condizioni per la concessione con decreto presidenziale della misura cautelare interinale (nella specie di sospensione) prevista dall'art. 56 c.p.a.

T.P.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte, il periculum in mora con concreto danno irreversibile a carico degli odierni appellanti, con riserva di proporre motivi aggiunti il sottoscritto difensore nell'interesse esclusivo degli odierni ricorrenti, **CHIEDONO** l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato adito

previa concessione di misura cautelare, riformare la sentenza resa in forma semplificata n. 06556/2018 del Tar Lazio pubblicata in data 12/06/2018 e per l'effetto in accoglimento del ricorso di primo grado *IN VIA CAUTELARE E PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, anche con adozione di misura cautelare da assumersi con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 56 c.p.a., ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA'* del Decreto Ministeriale Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 995 del 15/12/2017 pubblicato in data 09 Febbraio 2018 nonché ,del Bando del MIUR - Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018 recante *“Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado “e segnatamente dell'art. 3 del bando quivi impugnato in riferimento all'art. 6del decreto Ministeriale 995/2018, nella parte in cui il Ministero non ha previsto la possibilità di partecipazione al concorso c.d. “ fase transitoria” dei docenti ITP escludendoli, quindi , dalla partecipazione al concorso benché senz'altro idonei in quanto possessori di Titolo Abilitante , contravvenendo a quanto previsto dalla normativa di riferimento interna e comunitaria per come riconosciuto dalla magistratura ordinaria e amministrativa e di ogni altro atto presupposto , connesso, prodromico e consequenziale con ogni conseguente statuizione di legge e per l'effetto riconoscere il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla partecipazione al concorso “per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” in tempo utile allo svolgimento delle prove selettive o con condanna del MIUR a disporre prove suppletive per le seguenti classi di Concorso e nelle Regioni* in cui sono attualmente inseriti o hanno rivolto domanda di inserimento e rispettivamente :

1. **Branca Giulio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B017 – USR VENETO ;
2. **Ileniarita Mangraviti** , ITP CLASSE DI CONCORSO B017 - USR VENETO;
3. **Cimato Paolo** - ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR PIEMONTE ;
4. **Rosaci Massimiliano** , ITP CLASSE DI CONCORSO B09- USR SICILIA ;
5. **Vizzari Grazia**, ITP CLASSE DI CONCORSO B016 - USR VENETO;
6. **Morabito Annita** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 - - USR VENETO;
7. **Demasi Andrea**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR CALABRIA;
8. **Rosmini Consolato** , ITP CLASSE DI CONCORSO B012 – USR LOMBARDIA;
9. **Calabrò Francesco**, ITP CLASSE DI CONCORSO B015 – USR FRIULI VENEZIA GIULIA;

10. **Pinneri Matteo**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 -USR EMILIA ROMAGNA;
11. **Guarnaccia Carmelo**, ITP CLASSE DI CONCORSO B015 – USR CALABRIA;
12. **D’Agostino Domenico**, ITP CLASSE DI CONCORSO B015 -USR PIEMONTE;
13. **Oliveri Giovanni** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR CALABRIA;
14. **Siciliano Alessio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR EMILIA ROMAGNA;
15. **Malavenda Riccardo** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR LOMBARDIA;
16. **Calabrò Paola** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR LOMBARDIA;
17. **Paolo Malara**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR CALABRIA;
18. **Giovanni Malara** , ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR CALABRIA;
19. **Verduci Carmela Giovanna** , ITP CLASSE DI CONCORSO B017 – USR EMILIA ROMAGNA;
20. **Foti Francesco** , ITP CLASSE DI CONCORSO B017 – USR EMILIA ROMAGNA;
21. **Barreca Emanuela** , ITP CLASSE DI CONCORSO B016 – USR CALABRIA;
22. **Bressi Pietro** , ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR LOMBARDIA;
23. **Di Vito Filippo** , ITP CLASSE DI CONCORSO B015 – USR LOMBARDIA;
24. **Morabito Antonino**, ITP CLASSE DI CONCORSO B014 – USR LOMBARDIA;
25. **Di Vito Angelo** , ITP CLASSE DI CONCORSO B012 – EMILIA ROMAGNA;
26. **Catizzone Teresa** , ITP CLASSE DI CONCORSO B012 -USR CALABRIA;
27. **Schillizzi Gimmi** ITP CLASSE DI CONCORSO B14 - USR LAZIO;
28. **Mangone Stefania** , ITP CLASSE DI CONCORSO A66 – B16 – USR LAZIO;
29. **Mangone Paola**, ITP CLASSE DI CONCORSO A66 – B16 -USR LAZIO;
30. **Tomaino Fabio** ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR EMILIA ROMAGNA;
31. **Valentino Francesco** , ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – B31 – USR PIEMONTE;
32. **Capellupo Angela** , ITP CLASSE DI CONCORSO B19 – USR CALABRIA;
33. **Pullano Davide** , ITP CLASSE DI CONCORSO B20 – USR TOSCANA;
34. **Tirotta Luca** , ITP CLASSE DI CONCORSO B19- USR CALABRIA;
35. **Rabia Antonio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR TOSCANA;
36. **Colosimo Eva** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66 – USR CALABRIA;
37. **Scalzi Elisabetta** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66 – USR LOMBARDIA;
38. **Casaburi Gianni** , ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR CALABRIA;
39. **Palermo Ivan** , ITP CLASSE DI CONCORSO B17 – USR CALABRIA;
40. **Fuoco Giuseppe** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – USR CALABRIA;
41. **Palermo Ilaria** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – USR CALABRIA;
42. **Giordano Emiliano**, ITP CLASSE DI CONCORSO B26 – USR TOSCANA;
43. **Giordano Maurizio** , ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR LOMBARDIA;
44. **Esposito Andrea**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
45. **Colosimo Domenico**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA ;
46. **Berardelli Gianluca** , ITP CLASSE DI CONCORSO B06 – USR CALABRIA;
47. **Rais Giuseppa** , ITP CLASSE DI CONCORSO B23 – USR CALABRIA;
48. **Provenzano Francesco Saverio**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
49. **Borelli Vincenzo**, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR EMILIA ROMAGNA;
50. **Sanfile Carmine**, ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR CALABRIA;
51. **Rizzuti Raffaelina** , ITP CLASSE DI CONCORSO B16 –A66 – USR CALABRIA;
52. **Gentile Rosalia** , ITP CLASSE DI CONCORSO B19 – USR CALABRIA;
53. **Muraca Mauro**, ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR CALABRIA;
54. **Caligiuri Giampiero** , ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
55. **Gualtieri Irene** , ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
56. **Sottile Noderino**, ITP CLASSE DI CONCORSO B20 – B21 – USR CALABRIA;

- 57. Sanfile Alfonso** , ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – B31 – USR TOSCANA;
58. Berardelli Massimiliano, ITP CLASSE DI CONCORSO B14 – USR CALABRIA;
59. Camastra Pasquale, ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – A66 – USR LAZIO;
60. Smiraglio Luigi, ITP CLASSE DI CONCORSO B16 – USR PIEMONTE;
61. Aiello Domenico (C.F. LLADNC90M24G813U) ITP CLASSE DI CONCORSO B15 – USR LOMBARDIA

CONDANNARE L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA RESISTENTE A riconoscere il diritto dei ricorrenti di partecipare al concorso a cattedra di cui al Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017 e successivo Bando del MIUR del 01/02/2018 pubblicato in G.U. n° 14 in data 16/02/2018 recante "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con EFFETTO IMMEDIATO, consentendo loro la presentazione di una nuova domanda valida per la partecipazione al concorso attraverso la riattivazione a tal fine delle funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotte le domande di partecipazione in forma cartacea a mezzo Racc. A.R. con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR;

Si propone , istanza per la concessione dell'autorizzazione a notificare, con i mezzi propri del difensore (Fax e/o Pec) il ricorso e il pedissequo decreto presidenziale di concessione di cautela interinale.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. , in favore del sottoscritto difensore

Si versano in atti i seguenti documenti:

- **Doc. 1)** Copia della sentenza impugnata n° 06556/2018;
- **Doc. 2)** Copia del DM 955/2018;
- **Doc. 3)** Copia Bando di concorso del 01/02/2018;
- **Doc. 4)** Istanza di Fissazione Udienza;
- **Doc. 5)** Istanza di asseverazione.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e il contributo unificato è pari ad € 975,00 ridotto alla metà trattandosi di pubblico impiego per un totale quindi, di € 487,50.

ROMA , Lì 09/07/2018

Avv. Pietro Raimondo

Avv. Domenico Ligato

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giusta procura in calce al ricorso in primo grado,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tar Lazio n° 06556/2018 con la quale è stata rigettata la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove selettive di cui al Concorso disciplinato dal bando oggetto di impugnativa;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente ammessi alle prove selettive concorsuali potranno concorrere all'assunzione nelle rispettive graduatorie di merito regionale di riferimento, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari.;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti attualmente ammessi a partecipare alle prove selettive concorsuali per la formazione delle graduatorie regionali di merito nelle regioni e per le classi di concorso di interesse degli odierni ricorrenti.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro-interessati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza il ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

ai docenti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti attualmente ammessi a partecipare alle prove selettive concorsuali per la formazione delle graduatorie regionali di merito nelle regioni e per le classi di concorso di interesse degli odierni ricorrenti - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come “ tutti i docenti attualmente ammessi a partecipare alle prove selettive concorsuali per la formazione delle graduatorie regionali di merito nelle regioni e per le classi di concorso di interesse degli odierni ricorrenti e, in particolare, i docenti ammessi per le classi concorsuali di interesse degli odierni ricorrenti nelle seguenti Regioni: **IL VENETO, PIEMONTE, SICILIA, CALABRIA, LOMBARDIA, Friuli Venezia Giulia , Emilia Romagna , LAZIO E TOSCANA** e di tutti coloro che partecipano al piano di assunzione 2018/2019;

- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ROMA, Lì 09/07/2018

Avv. Pietro Raimondo
Avv. Domenico Ligato

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza dell'Avv. Pietro Raimondo nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Roma ho notificato l'atto che precede a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);
- 5) **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 6) **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 7) **Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 8) **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);

- 9) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);
- 10) **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede in alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM);
- 11) **Aldo Coppola** Via Raffaele Sorbi, 16 – Int. 9 – 00147 Roma.